



Decreto federale

Progetto

che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani (Modifica della legge sui trapianti e della legge sulla ricerca umana)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 marzo 2015³ contro il traffico di organi umani (Convenzione contro il traffico di organi umani) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Esso comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa che il servizio di contatto nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 lettera b della Convenzione contro il traffico di organi umani è l'Ufficio federale della sanità pubblica.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

1 RS 101

2 FF ...

3 RS ...

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge dell'8 ottobre 2004⁴ sui trapianti

Art. 6 cpv. 1

¹ È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana.

Art. 7 cpv. 1

¹ È vietato:

- a. il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana;
- b. il prelievo o il trapianto di organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta per i quali è stato offerto, concesso, richiesto o accettato un profitto finanziario o un altro vantaggio.

Art. 69, rubrica, cpv. 1 lett. a–c^{bis}, 2 e 4

Crimini e delitti

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti d'un reato più grave secondo il Codice penale⁵, chiunque intenzionalmente:

- a. offre, concede, richiede o accetta un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 6 cpv. 1);
- b. esercita il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 7 cpv. 1 lett. a);
- c. preleva o trapianta organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta per i quali è stato offerto, concesso, richiesto o accettato un profitto finanziario o un altro vantaggio (art. 7 cpv. 1 lett. b);
- c^{bis}. preleva o trapianta organi, tessuti o cellule senza che vi sia un consenso per il prelievo;

² Se l'autore ha agito per mestiere o se un reato di cui al capoverso 1 lettere a–c^{bis} concerne l'organo di un minorenne vivente, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

⁴ RS 810.21

⁵ RS 311.0

⁴ L'autore è altresì punibile se commette all'estero un reato di cui al capoverso 1 lettere a–c^{bis} o di cui al capoverso 2. È applicabile l'articolo 7 del Codice penale.

Art. 71 cpv. 3

³ Le autorità competenti comunicano all'UFSP tutte le sentenze pronunciate sulla base dell'articolo 69 capoverso 1 lettere a–c^{bis}.

2. Legge del 30 settembre 2011⁶ sulla ricerca umana

Art. 9 Divieto di commercializzazione

¹ È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per il corpo umano o le sue parti in quanto tali.

² È altresì vietato utilizzare il corpo umano o le sue parti, se il corpo umano o le sue parti sono oggetto di un atto illecito di cui al capoverso 1.

Art. 62 cpv. 1 lett. c e c^{bis}

¹ Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale⁷, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- c. offre, concede, richiede o accetta un profitto finanziario o un altro vantaggio per il corpo umano o le sue parti in quanto tali;
- c^{bis}. utilizza il corpo umano o le sue parti, se il corpo umano o le sue parti sono oggetto di un atto illecito di cui alla lettera c;

Art. 64 cpv. 3

³ Le autorità competenti comunicano all'UFSP tutte le sentenze emanate sulla base di un impiego non consentito del corpo umano o delle sue parti ai sensi degli articoli 62 capoverso 1 lettere b–c^{bis} o 63 capoverso 1 lettera c.

⁶ RS 810.30

⁷ RS 311.0

